

CIRCOLARE NR. 4 - APRILE 2015

CREDITO D'IMPOSTA PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE TURISTICHE

Egregi Signori,

con la pubblicazione in G.U. n.68 del 23 marzo 2015 del decreto 12.02.2015 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) sono state attuate le disposizioni dell'art. 9 del D.L. n. 83 del 31.05.2014, convertito con legge n. 106 del 29.07.2014 in materia di **incentivi a favore della “digitalizzazione” delle imprese del settore turistico.**

L'agevolazione consiste in **un credito d'imposta, pari al 30% delle spese sostenute, a favore delle imprese che realizzano investimenti diretti alla “digitalizzazione” dei servizi offerti, sostenute nel triennio 2014, 2015 e 2016, fino ad un massimo di € 12.500.**

Per fruire del beneficio gli interessati dovranno presentare la domanda dalla piattaforma online del Ministero competente, secondo le seguenti tempistiche:

- **Dalle ore 10.00 del 22 giugno 2015 fino al 24 luglio 2015 registrazione al portale dei procedimenti del MiBACT e caricamento dell'istanza per la richiesta delle agevolazioni;**
- **Per le spese sostenute nell'anno 2014: click day dalle ore 10.00 del 13 luglio 2015 fino alle ore 12.00 del 24 luglio 2015;**
- **Per le spese sostenute nel biennio 2015-2016: i contribuenti devono presentare la domanda nel periodo dal 01.01 al 28.02 dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese.**

Di seguito forniamo un dettaglio del provvedimento agevolativo.

SOGGETTI BENEFICIARI

Secondo quanto stabilito dal DM 12.02.2015 possono accedere all'agevolazione ai sensi dell'articolo 9 D.L. n. 83/2014 **esercizi ricettivi singoli, esercizi aggregati, agenzie di viaggio e tour operator** in base alle seguenti definizioni:

- a) Per “esercizio ricettivo singolo” si intende la struttura, organizzata in forma imprenditoriale, riconducibile alle seguenti tipologie:
- 1) *Struttura alberghiera*: struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di 7 camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, i condhotel e i marina resort di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali;
 - 2) *Struttura extra-alberghiera*: affittacamere; ostelli per la gioventù; case e appartamenti per vacanze; residence; case per ferie; bed and breakfast; rifugi montani, nonché le strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali;
- b) Per “esercizio ricettivo aggregato” con servizi extra-ricettivi o ancillari, si intende l'aggregazione, nella forma del consorzio, delle reti d'impresa, delle ATI e organismi o enti simili, di un esercizio ricettivo singolo, come definito nella lettera a), con soggetti che forniscano servizi accessori alla ricettività, quali ristorazione, trasporto, prenotazione, promozione, commercializzazione, accoglienza turistica e attività analoghe;
- c) Per “agenzie di viaggio e tour operator”, si intendono quelle che applicano lo studio di settore approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2012, e successive modificazioni, citato in premessa, e che risultino appartenenti al cluster 10 - Agenzie intermedie specializzate in turismo incoming, o al cluster 11 - Agenzie specializzate in turismo incoming, di cui all'allegato 15 annesso al predetto decreto.

Gli esercizi ricettivi possono beneficiare del credito d'imposta sempre che svolgano in via non occasionale le attività di cui alla divisione 55 (alloggio) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007. Nel caso di aggregazione il destinatario dell'agevolazione fiscale è l'esercizio ricettivo singolo.

AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE

Il credito d'imposta è pari al **30% delle spese ammissibili** ed è riconosciuto per gli anni 2014, 2015 e 2016.

Il bonus è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 407/2013 (“*de minimis*”) **fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei 3 anni d'imposta** e non è cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale.

SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili sono le seguenti:

- a) **impianti wi-fi** a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità' di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download: acquisto e installazione di modem/router; dotazione hardware per la ricezione del servizio mobile (antenne terrestri, parabole, ripetitori di segnale);
- b) **siti web** ottimizzati per il sistema mobile: acquisto di software e applicazioni;
- c) **programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti**, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità' necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione tra servizi ricettivi ed extra-ricettivi: acquisto software; acquisto hardware (server, hard disk);
- d) **spese per spazi e pubblicità** per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio: contratto di fornitura spazi web e pubblicità on-line;
- e) **servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale**: contratto di fornitura di prestazioni e di servizi;
- f) **strumenti per la promozione digitale** di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità: contratto di fornitura di prestazioni e di servizi; acquisto di software;
- g) **servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente**: contratto di fornitura di prestazioni e di servizi (docenze e tutoraggio).

L'importo totale delle spese ammissibili è, in ogni caso, limitato alla somma di 41.666 euro per ciascun soggetto ammesso al beneficio, che, di conseguenza, potrà usufruire di un credito d'imposta complessivo massimo pari a 12.500 euro.

L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

ACCESSO, RICONOSCIMENTO E UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Per le spese sostenute nell'anno **2014**, i contribuenti devono presentare la domanda in forma telematica tramite il Portale dei Procedimenti <https://procedimenti.beniculturali.gov.it>. **Il click day è dalle ore 10.00 del 13 luglio 2015 fino alle ore 12.00 del 24 luglio 2015.** I contribuenti potranno preventivamente registrarsi a tale Portale e compilare l'istanza dalle ore 10.00 del 22 giugno 2015 alle ore 12.00 del 24 luglio 2015.

Per le spese sostenute nell'anno **2015** le finestre temporali sono le seguenti:

- **compilazione on-line delle domande dall'08 al 22 febbraio 2016;**
- **click-day dal 23 al 26 febbraio 2016.**

Per le spese sostenute nell'anno **2016** le finestre temporali sono le seguenti:

- **compilazione on-line delle domande dall'06 al 21 febbraio 2017;**
- **click-day dal 22 al 28 febbraio 2016.**

Le risorse saranno assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- la dichiarazione dell'imprenditore che elenchi gli interventi effettuati;
- l'attestazione dell'effettivo sostenimento delle relative spese;
- la dichiarazione relativa ad altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti.

Il credito d'imposta è riconosciuto previa verifica da parte del Ministero dell'ammissibilità' in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi e formali, nonché nei limiti delle risorse disponibili.

Entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande, il Ministero comunica all'impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito effettivamente spettante.

Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D. LGS. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

La nostra struttura è a Vostra disposizione per la valutazione dei progetti nonché per la predisposizione della documentazione necessaria per la richiesta dell'agevolazione.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e porgiamo Cordiali Saluti.